

## **TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

### **Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 35-25 concernente la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pezzali Stefano (nato a Mantova il 11-1-1964; CF: PZZZSFN64A11E897J) e da Madella Marina (nata a Mantova il 17-9-1965; C.F.: MDLMRN65P57E897W) entrambi residenti in Curtatone, vicolo Ultimo, 7, loc. Buscoldo, ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- visto l'art. 56 del decreto legislativo n. 136/2024;
- esaminata la documentazione allegata e la relazione del gestore della crisi dott. Marco Bianchi;
- vista la nota integrativa del 2-4-2025 e la documentazione ivi allegata;
- rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti, coniugi conviventi, sono pensionato il primo e lavoratrice dipendente la seconda, rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto oggetto del piano sono esclusivamente i debiti (parzialmente comuni) contratti in veste di consumatori e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso;
- ritenuto che i debitori possono essere autorizzati a rimborsare le rate a scadere del mutuo che grava sulla casa di abitazione ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCI come da essi richiesto con la nota del 2-4-2025 in considerazione del modesto ritardo nel pagamento delle stesse e delle modalità con cui prospettano di poterlo effettuare nonché della

circostanza che il valore del cespite corrisponde all'entità dell'importo del mutuo da rimborsare;

- osservato che, in questa fase, nessuna statuizione può essere adottata in ordine alla liquidazione dei compensi dell'OCC (v. art. 71 co. 4 CCI) e del difensore che assiste gli istanti;

- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.T.M.

- dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da Pezzali Stefano (nato a Mantova il 11-1-1964; CF: PZZZSFN64A11E897J) e da Madella Marina (nata a Mantova il 17-9-1965; C.F.: MDLMRN65P57E897W) sono ammissibili;

- prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

- dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori e vieta il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

- riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentiti i debitori).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 4 aprile 2025.

Il Giudice Delegato  
dott. Mauro P. Bernardi